

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

Provvedimento: Schema di decreto legislativo in attuazione dell'articolo 9 della legge 8 agosto 2019, n. 86, recante misure in materia di sicurezza nelle discipline sportive invernali.

Amministrazione competente: Ministro per le politiche giovanili e lo Sport.

Il termine per l'adozione dei decreti legislativi, previsto dalla predetta legge n. 86 del 2019 (entro 12 mesi dalla data di entrata in vigore della medesima), è stato prorogato di ulteriori 3 mesi per effetto dell'art. 1, comma 3, della legge n. 27 del 2020 e, quindi, sino al 30 novembre 2020. Tale termine va letto anche alla luce di quanto previsto dalla medesima legge di delega in merito al procedimento per l'adozione dei predetti decreti: "Se il termine per l'espressione del parere scade nei trenta giorni che precedono la scadenza del termine di cui al comma 1 o successivamente, quest'ultimo termine è prorogato di 90 giorni". Se quindi il presente decreto verrà presentato alle Camere entro il 30 novembre p.v., il termine per la sua adozione è fissato al 28 febbraio 2021.

OGGETTO

Il presente articolato ha per oggetto l'attuazione dell'articolo 9 della Legge delega 8 agosto 2019, n. 86 rubricato "Delega al Governo in materia di sicurezza nelle discipline sportive invernali".

Capo I – Finalità e ambito di applicazione;

Capo II – Gestione delle aree sciabili attrezzate;

Capo III - Norme di comportamento degli utenti delle aree sciabili;

Capo IV – Normativa a favore delle persone con disabilità;

Capo V – Disposizioni finali.

CAPO I – FINALITÀ E AMBITO DI APPLICAZIONE

L'articolo 1 l'oggetto del presente decreto specificando che esso provvede, in conformità dei relativi principi e criteri direttivi, a dettare norme in materia di sicurezza nella pratica degli sport invernali da discesa e da fondo compresi i principi fondamentali per la gestione in sicurezza delle aree sciabili.

L'articolo 2 fornisce le definizioni dell'articolato al fine di circoscrivere l'ambito di applicazione del presente decreto.

L'articolo 3 definisce la ripartizione delle competenze tra Stato e Regioni. Le Regioni a statuto ordinario esercitano le proprie funzioni nelle materie di competenza ai sensi dell'articolo 117, commi terzo, quarto e sesto, della Costituzione.

CAPO II - GESTIONE DELLE AREE SCIABILI ATTREZZATE

L'articolo 4 chiarisce quali siano le aree sciabili attrezzate, le aree a specifica destinazione per la pratica di attività con attrezzi, nonché le aree interdette alla pratica dello *snowboard*. Il comma 3 dispone specificamente che tali aree, comprensive di segnaletica, debbano essere individuate dalle Regioni e dalle Province autonome entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente decreto, ciò costituendo il presupposto per la fruizione e la costituzione coattiva di servitù connesse alla



gestione delle predette aree sciabili. Il comma 5 stabilisce che all'interno di aree con particolari requisiti (almeno 20 piste servite da almeno 10 impianti di risalita) siano dedicate aree a *snowpark*.

L'articolo 5 disciplina i criteri e le modalità previsti per la segnalazione del grado di difficoltà delle piste e per la delimitazione dei bordi delle medesime. Specificamente, il grado di difficoltà delle piste, che è commisurato alla pendenza delle medesime, è individuabile in base ai colori della scala cromatica: colore verde-pista molto facile; colore blu-pista facile; colore rosso- pista di media difficoltà; colore nero- pista difficile. È fatto, peraltro, obbligo per il gestore di apporre una mappa delle piste in prossimità dei punti di accesso agli impianti e delle biglietterie con indicazione del grado di difficoltà. Infine, il comma 3 dispone che ai lati delle piste debbano essere apposte palinature per delimitarne i bordi, limite e per indicare il grado di difficoltà.

All'articolo 6 sono fissati i requisiti tecnici che le piste da sci e i tratti di raccordo o trasferimento devono possedere.

L'articolo 7 disciplina il personale operante nell'area sciabile. Viene infatti previsto che il gestore dell'impianto di risalita individui il direttore delle piste, le cui funzioni e compiti sono disciplinati al comma 2.

All'articolo 8 sono fissati criteri per l'individuazione e l'uso delle piste di allenamento. Tali piste sono individuate e messe in sicurezza dai gestori di aree sciabili attrezzate, su richiesta degli sci club. Il comma 2 prevede che le aree d'allenamento siano chiuse al pubblico e separate da apposite recinzioni e segnaletiche dalle altre piste. Inoltre pone l'obbligo in capo ai frequentatori delle piste d'allenamento di indossare il casco protettivo omologato e di rimuovere i pali di slalom al termine delle attività di allenamento. Al comma 3 è previsto un divieto assoluto, per gli sciatori non autorizzati, di accedere all'interno della pista di allenamento e percorrere la relativa discesa. Al fine di garantire un rapido apprendimento delle tecniche sportive agli utenti il comma 4 dispone che il gestore possa predisporre una corsia preferenziale destinata ad atleti e ad allenatori nella stazione di imbarco dell'impianto di risalita posto al servizio della pista di allenamento.

L'articolo 9 che precisa gli obblighi posti in capo ai gestori delle aree sciabili attrezzate, prevede che i gestori delle aree sciabili attrezzate provvedano alla messa in sicurezza delle piste, mediante l'utilizzo di adeguate protezioni e segnalazioni delle situazioni di pericolo, così assicurando agli utenti la pratica delle attività sportive e ricreative.

L'articolo 10 che reca disposizioni in materia di manutenzione delle piste, stabilisce che i gestori delle aree sciabili attrezzate provvedano alla manutenzione ordinaria e straordinaria delle aree stesse segnalando, se del caso, ed in modo visibile al pubblico, le cattive condizioni della pista o la presenza altri pericoli atipici, provvedendo alla chiusura temporanea o alla rimozione degli stessi.

I commi 3 e 4 dispongono, rispettivamente, che in caso di ripetute violazioni degli obblighi di manutenzione l'ente competente possa disporre la revoca dell'autorizzazione e che la mancata chiusura delle piste per inagibilità delle stesse comporti l'applicazione di una sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 5.000 a 50.000 euro, salvo che il fatto costituisca reato.

L'articolo 11 pone in capo al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti l'obbligo di determinare l'apposita segnaletica che deve essere predisposta nelle aree sciabili attrezzate, a cura dei gestori delle aree stesse.

L'articolo 12 dispone l'obbligo di primo soccorso in capo ai gestori in caso di infortuni degli utenti all'interno delle aree sciabili attrezzate. Specificamente, viene fatto obbligo ai predetti gestori di:

- assicurare il primo soccorso e il trasporto degli infortunati lungo le piste in luoghi accessibili dai più vicini centri di assistenza sanitaria;



- fornire annualmente all'ente regionale competente in materia l'elenco analitico degli infortuni verificatisi sulle piste;
- munirsi di defibrillatori semiautomatici da collocare in luoghi idonei e in ogni caso nella biglietteria centrale, nelle piste di maggiore affluenza e nei punti di raccordo delle piste;
- assicurare un collegamento con il 112 ovvero con altre strutture equivalenti operanti sul territorio, tramite centralino o numero interno;
- Individuare aree destinate all'atterraggio degli elicotteri per il soccorso degli infortunati.

La violazione delle disposizioni comporta, salvo che il fatto costituisca reato, l'applicazione della sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 20.000 a 200.000 euro.

L'articolo 13 disciplina la responsabilità civile per danni derivabili agli utenti e ai terzi per fatti derivanti da responsabilità dei gestori, nonché il rilascio delle autorizzazioni per la gestione di nuovi impianti.

Esso prevede espressamente che, in caso di mancata stipula di un contratto di assicurazione, ai fini della responsabilità civile da parte del gestore, le aree sciabili attrezzate restino chiuse al pubblico ovvero non possano essere rilasciate ai predetti gestori le autorizzazioni per la gestione di nuovi impianti. Il comma 2 prevede che in caso di inottemperanza al gestore si applichi una sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 20.000 a 200.000 euro.

L'articolo 14 dispone puntuali obblighi informativi in capo ai gestori delle aree sciabili attrezzate. Specificamente è fatto obbligo di esporre documenti relativi alla classificazione delle piste, alla segnaletica e alle regole di condotta previste dalle norme di cui al presente decreto legislativo.

CAPO III – NORME DI COMPORTAMENTO DEGLI UTENTI DELLE AREE SCIABILI

Le norme di cui al Capo III prevedono specifiche regole di condotta per gli utenti da adottare all'interno delle aree sciabili attrezzate nell'esercizio della pratica dello sci alpino e dello *snowboard*, del *telemark*, della slitta e dello slittino, nonché il rispettivo regime sanzionatorio applicabile in caso di inottemperanza delle disposizioni previste dal Capo III del presente decreto.

In via generale le previsioni normative di cui al presente capo dispongono l'obbligo:

- di indossare un idoneo casco protettivo;
- di tenere una condotta che, in relazione alle proprie capacità tecniche, alle caratteristiche della pista e alla situazione ambientale, non costituisca pericolo per l'incolumità altrui;
- di prestare assistenza ovvero di comunicare immediatamente al gestore l'avvenuto incidente;
- di rispettare le regole di precedenza, sorpasso, incrocio e stazionamento all'interno delle aree sciabili attrezzate.

Specificamente, l'articolo 15 dispone l'obbligo per tutti i minori di anni 18, nell'esercizio della pratica dello sci alpino, dello *snowboard*, del *telemark*, della slitta e dello slittino, di indossare un casco protettivo che sia conforme a determinate caratteristiche tecniche. In caso di violazione della suddetta regola di condotta, il comma 2 dispone una sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 100 a 150 euro.

Il comma 3 prevede che entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il Ministro della salute, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, fissi le



caratteristiche tecniche, le modalità di omologazione, gli accertamenti della conformità della produzione e i controlli opportuni.

I commi 4 e 5 dispongono apposite sanzioni amministrative in capo a chiunque importi, produca o commercializzi caschi protettivi non conformi alle caratteristiche tecniche individuate ai sensi del comma 3.

La disposizione di chiusura prevede la possibilità per l'Autorità giudiziaria di sottoporre a sequestro i caschi non conformi alle caratteristiche tecniche di cui al comma 3.

L'articolo 16 dispone precise regole di comportamento da assumere lungo le piste delle aree sciabili attrezzate. In particolare modo, è fatto obbligo per gli utenti di tenere una velocità e un comportamento specifico di prudenza, diligenza e attenzioni commisurati alla propria capacità, al tipo di pista, alla segnaletica, alla libera visuale, alle condizioni meteorologiche e all'intensità del traffico.

Gli articoli 17, 18, 19 e 20 prevedono specifiche regole in ordine alla precedenza, al sorpasso, all'incrocio e allo stazionamento sulle piste da parte degli utenti.

L'articolo 21 disciplina l'omissione di soccorso nell'esercizio della pratica dello sci o di altro sport della neve prevedendo, fuori dai casi dell'articolo 593 del codice penale, una sanzione amministrativa in capo al soggetto che omette di prestare assistenza, ovvero di comunicare tempestivamente al gestore dell'impianto l'avvenuto incidente.

L'articolo 22 regola il transito e la risalita delle piste da sci. È previsto che la discesa avvenga lungo i bordi della pista mentre la salita con gli sci ai piedi e l'utilizzo delle racchette è normalmente vietata, salvo il caso in cui non sia stata previamente ammessa dal gestore ovvero lo imponga ragioni di urgente necessità. Se ammessa, deve avvenire lungo i bordi della pista.

L'articolo 23 regola l'accesso nelle piste da sci di mezzi meccanici adibiti al servizio e alla manutenzione delle stesse. In particolare, il comma 2 prevede che di regola i mezzi meccanici possano accedere alle piste da sci solo fuori dall'orario di apertura degli impianti ovvero per ragioni di necessità e urgenza anche durante l'orario di apertura, purché preceduta da apposita segnaletica nonché dalle segnalazioni del personale dell'impianto.

L'articolo 24 reca disposizioni in materia di sci fuori pista e sci alpinismo. Nel caso in cui si verificano incidenti nei percorsi fuori pista, il comma 1 esenta da responsabilità il concessionario e il gestore degli impianti di risalita. Il comma 2 dispone che coloro che praticano lo sci-alpinismo o lo sci fuori pista debbano munirsi di appositi sistemi elettronici per garantire tempestivi ed idonei interventi di soccorso. Ai sensi del comma 3, i gestori degli impianti possono mettere a disposizione le informazioni riguardo i fuori pista maggiormente praticati. Il comma 4 prevede che i gestori debbano esporre quotidianamente i bollettini delle valanghe garantendone la massima visibilità. Infine il comma 5 prevede che il gestore possa destinare specifici percorsi per la fase di risalita nella pratica di sci alpinismo.

L'articolo 25 fissa i criteri e i requisiti di percorribilità delle piste stabilendo che gli utenti possano accedere a piste aventi un grado di difficoltà rapportato alle proprie capacità fisiche e tecniche.

L'articolo 26 introduce la presunzione del concorso di colpa in caso di incidenti su piste. Ciascun utente, fino a prova contraria, può concorrere ugualmente a produrre gli eventuali danni.

All'articolo 27 vengono specificamente individuati i soggetti competenti al controllo e alla vigilanza.

L'articolo 28 fissa ulteriori requisiti per l'accesso alle piste. Esso prevede che gli utenti debbano essere in possesso di una assicurazione in corso di validità che copra la propria responsabilità civile per danni o infortuni verso terzi.



L'articolo 29 prevede l'obbligo di sottoposizione ad accertamenti tossicologici e alcolici disciplinandone criteri e modalità di esecuzione da parte dei competenti organi di Polizia. Al comma 1 è fatto divieto agli utenti di sciare in stato di ebbrezza. Il comma 2 consente agli organi di Polizia di effettuare accertamenti qualitativi non invasivi o a prove attraverso apparecchi portatili al fine di acquisire elementi per motivare l'obbligo di sottoposizione agli accertamenti. In caso di positività, gli organi di Polizia possono condurre l'utente presso il più vicino ufficio o comando per effettuare l'accertamento con strumenti e procedure determinati dal regolamento.

L'articolo 30 stabilisce le modalità con le quali vengono definiti i parametri per la valutazione della qualità dei comprensori sciistici da parte delle Regioni e Province autonome.

L'articolo 31 disciplina il regime sanzionatorio in caso di violazioni delle disposizioni di cui al presente Capo. Il comma 1 stabilisce che le Regioni e i Comuni possono adottare ulteriori prescrizioni rispetto a quelle di cui al presente Capo. Il comma 2 stabilisce la misura delle predette sanzioni amministrative pecuniarie. Il comma 3 indica chi sono i soggetti competenti ad irrogare le sanzioni amministrative. Tali soggetti, competenti al controllo e alla vigilanza nelle località sciistiche, provvedono, in caso di particolare gravità delle condotte o di reiterate violazioni da parte degli utenti, in aggiunta alla sanzione pecuniaria, a ritirare il titolo di transito giornaliero ovvero procedere alla sospensione fino a tre giorni.

CAPO IV – NORME A FAVORE DELLE PERSONE CON DISABILITÀ

Il Capo IV reca disposizioni di favore per le persone con disabilità individuando criteri e modalità per definire le diverse categorie di sciatori disabili. Altresì sono chiariti diritti ed obblighi posti in capo agli stessi sciatori.

In dettaglio, l'articolo 32 distingue tre diverse categorie di sciatori disabili in base al grado di autonomia ed indipendenza degli stessi.

L'articolo 33 disciplina l'obbligo di accompagnamento degli sciatori con disabilità. Il comma 1 stabilisce che le persone con disabilità devono essere assistite da un accompagnatore. Il comma 2 definisce chi può svolgere la funzione di accompagnatore.

L'articolo 34 disciplina il riconoscimento degli sciatori disabili nelle aree sciistiche attrezzate. Esso prevede che tali sciatori debbano munirsi di pettorina arancione, mentre i loro accompagnatori dovranno avere la scritta "guida" su avambraccio e retro della giacca.

L'articolo 35 dispone il diritto di precedenza degli sciatori disabili rispetto ai normodotati.

L'articolo 36 dispone l'obbligo per gli sciatori disabili di indossare il casco, salvo esenzione motivata dal tipo di disabilità e attestata con apposito certificato.

CAPO V – DISPOSIZIONI FINALI

Le disposizioni di cui al Capo V estendono l'applicazione delle norme previste dal presente decreto anche a coloro che praticano tecniche di discesa diverse rispetto allo sci, fissano un termine entro il quale Regioni e province autonome dovranno adeguare la propria normativa alle disposizioni di cui al presente decreto, individuano un termine entro il quale i soggetti concessionari di impianti sciistici potranno sottoporre all'ente concedente una domanda di revisione dei contratti concessori in essere alla data di entrata in vigore del presente decreto.

L'articolo 37 stabilisce che le norme del presente decreto si applichino anche allo *snowboard*, *telemark* e alle tecniche di discesa. Il comma 2 specifica che per tutte le altre pratiche sportive



sciistiche le Regioni sono tenute a stabilire modalità per la segnalazione dei percorsi e per l'affissione dei bollettini sul rischio valanghe.

L'articolo 38 fissa il termine di sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto entro il quale le Regioni e le Province autonome dovranno adeguare la propria normativa rispetto alle disposizioni di cui al decreto legislativo.

L'articolo 39 reca disposizioni in tema di rinegoziazioni delle condizioni di equilibrio economico-finanziarie originariamente pattuite. Il comma 1 fissa un termine di sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto entro il quale i soggetti concessionari di impianti sciistici possono sottoporre all'ente concedente domanda di revisione dei contratti concessori.

L'articolo 40 prevede che dall'attuazione del presente decreto non debbano derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

L'articolo 41 riporta le abrogazioni sancite dall'entrata in vigore del presente decreto.

L'articolo 42 contiene le disposizioni relative all'entrata in vigore del decreto.



RELAZIONE TECNICA

Provvedimento: Schema di decreto legislativo in attuazione dell'articolo 9 della legge 8 agosto 2019, n. 86, recante misure in materia di sicurezza nelle discipline sportive invernali.

Amministrazione competente: Ministro per le politiche giovanili e lo Sport.

OGGETTO

Il presente articolato ha per oggetto l'attuazione dell'articolo 9 della legge 8 agosto 2019, n. 86, recante "delega al Governo in materia di sicurezza nelle discipline sportive invernali".

Per le finalità di cui sopra, il presente decreto è suddiviso in cinque Capi, secondo le seguenti macro-aree tematiche:

Capo I – Finalità e ambito di applicazione;

Capo II – Gestione delle aree sciabili attrezzate;

Capo III – Norme di comportamento degli utenti delle aree sciabili;

Capo IV – Normativa a favore delle persone con disabilità;

Capo V – Disposizioni finali.

CAPO I – FINALITÀ E AMBITO DI APPLICAZIONE

Il Capo I contiene gli articoli 1, 2 e 3 che non comportano nuovi e/o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

L'articolo 1 delinea l'oggetto del presente decreto specificando che esso provvede, in conformità dei relativi principi e criteri direttivi, a dettare norme in materia di sicurezza nella pratica degli sport invernali da discesa e da fondo compresi i principi fondamentali per la gestione in sicurezza delle aree sciabili.

L'articolo 2 fornisce le definizioni dell'articolato. La norma non comporta nuovi e/o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

L'articolo 3 riguarda le competenze legislative di Stato, Regioni e Province autonome e in particolare l'applicabilità delle disposizioni del decreto legislativo nelle Regioni a statuto speciale e nelle Province autonome di Trento e di Bolzano.

CAPO II – GESTIONE DELLE AREE SCIABILI ATTREZZATE

Il Capo II riguarda la gestione delle aree sciabili attrezzate e contiene gli articoli dal 4 al 14. Le disposizioni contenute nei suddetti articoli non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

L'articolo 11 nel riportare il contenuto dell'articolo 6 della Legge 24 dicembre 2003, n. 363, specifica che gli oneri derivanti dalla disposizione della segnaletica sono a carico dei gestori privati delle piste. Pertanto la norma in questione non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.



L'articolo 12, oltre a riportare il contenuto dell'articolo 3, comma 2, della Legge 24 dicembre 2003, n. 363, prescrive nuovi obblighi in capo ai gestori privati delle piste per assicurare il primo soccorso degli infortunati. Tali obblighi non comportano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica in quanto i relativi eventuali costi sono posti a carico del gestore delle piste.

Il Capo III - NORME DI COMPORTAMENTO DEGLI UTENTI DELLE AREE SCIABILI riguarda le norme di comportamento degli utenti delle aree sciabili e contiene gli articoli dal 15 al 31. Le disposizioni contenute nei suddetti articoli non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Il Capo IV - NORMATIVA A FAVORE DELLE PERSONE CON DISABILITÀ riguarda la normativa a favore delle persone con disabilità e contiene gli articoli dal 32 al 36. Le disposizioni contenute nei suddetti articoli non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Il Capo V – DISPOSIZIONI FINALI contiene gli articoli dal 37 al 42 con disposizioni che non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.


La verifica della presente relazione tecnica, effettuata ai sensi e per gli effetti dell'art. 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 ha avuto esito

POSITIVO

NEGATIVO

27 NOV. 2020

Il Responsabile Generale della S.p.A.



RELAZIONE AIR

(Allegato 2 alla Direttiva PCM 16 febbraio 2018 (linee guida), G.U. 10 aprile 2018, n. 83).

Provvedimento: Schema di decreto legislativo recante “Attuazione dell’articolo 9 della legge 8 agosto 2019, n.86, recante misure in materia di sicurezza nelle discipline sportive invernali”.

Amministrazione competente: Ministro per le politiche giovanili e lo Sport.

Referente dell’amministrazione competente: Settore legislativo.

Sintesi dell’Air e principali conclusioni

L’opzione regolatoria proposta garantisce livelli di sicurezza più elevati nell’esercizio di discipline sportive invernali anche attraverso il rafforzamento dell’attività di vigilanza e di controllo dei servizi di sicurezza e di ordine pubblico. L’indifferibilità e la necessarietà dell’intervento rendono inopportuna e perniciosa per l’operatività della disciplina di settore l’ipotesi di inerzia normativa (cd. opzione zero). Del resto, l’opzione normativa prescelta costituisce l’unica possibile stante la previsione con legge 8 agosto 2019, n.86 di precisi criteri e principi direttivi, fra i quali rientra l’adozione di uno o più decreti legislativi.

1. Contesto e problemi da affrontare

A) ILLUSTRAZIONE DELLE CARENZE E DELLE CRITICITA’ CONSTATATE NELLA VIGENTE SITUAZIONE NORMATIVA.

Il quadro normativo di riferimento in materia di sicurezza nelle discipline sportive invernali consta di tre provvedimenti normativi di rango primario e secondario:

(i) la Legge 24 dicembre 2003 n. 363 recante “Norme in materia di sicurezza nella pratica degli sport invernali da discesa e da fondo” che ha dettato importanti previsioni volte a disciplinare la materia in tema di prevenzione dei rischi per chi pratica tale sport. In particolare, la legge contiene specifiche disposizioni in materia di obblighi dei gestori degli impianti, responsabilità civile, segnaletica e comportamento degli utenti;

(ii) il Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 20 dicembre 2005, relativo alla segnaletica sulle piste, prevede che questa sia corretta, chiara, visibile e comprensiva di pericoli e divieti;

(iii) il Decreto del Ministero della Salute del 2 marzo 2006, che si occupa delle caratteristiche tecniche dei caschi.

Molteplici sono gli aspetti in cui la normativa in materia di sicurezza nelle discipline sportive invernali risulta lacunosa e concernono: a) la mancanza di un chiaro quadro definitorio delle aree sciabili attrezzate, b) l’assenza di una disciplina per gli sciatori disabili; c) mancata previsione di una disposizione normativa che sancisca l’obbligo di indossare dispositivi di sicurezza per soggetti di età inferiore a diciotto anni.

B) RAPPRESENTAZIONE DEL PROBLEMA DA RISOLVERE CON LA NUOVA REGOLAZIONE.

La vigente disciplina normativa in materia di sicurezza nelle discipline sportive invernali risulta carente sotto il profilo definitorio, precettivo e sanzionatorio. Sotto il profilo definitorio la normativa *de qua*

sconta l'assenza di un chiaro quadro definitorio delle aree sciabili attrezzate. Sotto il profilo precettivo, non dispone né l'obbligo di utilizzare dispositivi di protezione per soggetti di età superiore ad anni quattordici né reca una disciplina specifica per gli sciatori disabili. Sotto il profilo sanzionatorio, necessita di un regime più stringente.

A fronte del lacunoso quadro normativo che disciplina il settore delle discipline sportive invernali, il legislatore delegante con la legge 8 agosto del 2019, n. 86, ha ritenuto non più differibile la risoluzione delle problematiche suesposte.

L'intervento regolatorio proposto, redatto in ossequio a i principi e ai criteri di delega, innovando la disciplina giuridica applicabile in materia di sicurezza stabilita dalla legge, ha dunque inteso garantire livelli di sicurezza più elevati anche attraverso il rafforzamento dell'attività di vigilanza e di controllo dei servizi di sicurezza e di ordine pubblico.

C) INDICAZIONE DELLE CATEGORIE DI SOGGETTI, PUBBLICI E PRIVATI, DESTINATARI DEI PRINCIPALI EFFETTI DELL'INTERVENTO REGOLATORIO.

Le disposizioni del provvedimento hanno come soggetti destinatari i gestori degli impianti sciistici, gli scii club, il personale operante nell'area sciabile, gli atleti di scii e snowboard agonistico, gli utenti delle aree sciabili e gli accompagnatori degli sciatori con disabilità.

2. Obiettivi dell'intervento e relativi Indicatori

2.1 Obiettivi generali e specifici

Con il presente intervento normativo si vogliono raggiungere i seguenti obiettivi:

- A) incremento di dispositivi di sicurezza all'interno delle aree sciabili attrezzate;
- B) individuazione di criteri di sicurezza per la pratica dello sci-alpinismo e delle altre attività sportive praticate nelle aree sciabili attrezzate;
- C) previsione di adeguate misure sanzionatorie che garantiscano il rispetto degli obblighi e dei divieti stabiliti nonché del pieno esercizio delle discipline sportive in condizioni di sicurezza.

2.2 Indicatori e valori di riferimento

- Numero di infortuni lungo le aree sciabili attrezzate;
- Numero di sanzioni irrogate agli utenti delle piste sciistiche.

3. Opzioni di intervento e valutazione preliminare

Le lacune evidenziate in riferimento alla disciplina in materia di sicurezza delle discipline sportive invernali spiegano un rilevante impatto sui destinatari finali inducendo il legislatore a considerare assolutamente necessario l'intervento normativo.

Non sono state esplorate soluzioni alternative in luogo dell'intervento regolatorio che si propone, per un duplice ordine di ragioni di carattere sostanziale, ovvero sia, la prescrizione di chiari principi e criteri direttivi per l'attuazione della delega conferita al Governo ai sensi dell'articolo 9 della legge 8 agosto 2019 n.86, nonché l'assenza di margini di discrezionalità per l'Amministrazione circa possibili differenti modalità di intervento.

4. Comparazione delle opzioni e motivazione dell'opzione preferita

4.1 Motivazione dell'opzione preferita

L'intervento regolatorio proposto presenta l'indubbio vantaggio di introdurre con un veicolo normativo di rango primario un complesso di regole che colma le lacune della composita disciplina normativa vigente prevista in materia di sicurezza nelle discipline sportive invernali.

5. Modalità di attuazione e monitoraggio

5.1 Attuazione

A) I SOGGETTI RESPONSABILI DELL'ATTUAZIONE DELL'INTERVENTO REGOLATORIO.

Relativamente alla responsabilità attuativa dell'intervento normativo, si evidenzia che esso ricade, in via prioritaria, sul Ministro per le politiche giovanili.

B) LE AZIONI PER LA PUBBLICITÀ E PER L'INFORMAZIONE DELL'INTERVENTO.

Le novità recate dall'intervento regolatorio saranno oggetto di specifica attività informativa e divulgativa da parte del Dipartimento per lo sport. Le predette saranno, inoltre, inserite nella specifica sezione del sito internet dell'Autorità di Governo competente in materia di Sport, sul sito del Dipartimento per lo Sport.

5.2 Monitoraggio

A) STRUMENTI E MODALITÀ PER IL CONTROLLO E IL MONITORAGGIO DELL'INTERVENTO REGOLATORIO.

L'attuazione e gli effetti dell'intervento normativo saranno adeguatamente monitorati e valutati dall'Amministrazione anche attraverso l'approfondita analisi dei dati pervenuti all'esito delle consultazioni con il Consiglio nazionale per la promozione sportiva, convocato dal Dipartimento per lo Sport, con cadenza semestrale, nonché all'esito della Conferenza nazionale dello sport di alto livello, convocato con cadenza annuale dal Dipartimento per lo sport.

B) I MECCANISMI EVENTUALMENTE PREVISTI PER LA REVISIONE DELL'INTERVENTO REGOLATORIO.

Nell'ambito delle deleghe conferite al Governo con legge 8 agosto 2019, n.86 sono stati previsti meccanismi per la revisione dell'intervento regolatorio. Invero, il Governo, in ossequio alle disposizioni ivi contenute, entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore del decreto proposto, nel rispetto dei principi e dei criteri direttivi, può adottare disposizioni integrative e correttive.

6. Consultazioni svolte nel corso dell'Air

Nella fase preliminare alla adozione dell'opzione regolatoria e nelle more della redazione del provvedimento normativo sono pervenuti utili suggerimenti operativi da parte della Federazione Italiana Sport Invernali afferenti all'irrigidimento delle norme di comportamento precauzionale.

È stata, invero, accolta la proposta relativa all'estensione dell'obbligatorietà dell'utilizzo del casco protettivo per i minori che hanno superato i quattordici anni e fino ad anni diciotto.

7. Percorso di valutazione

Il Consigliere Giuridico, coadiuvato dai consiglieri e dagli esperti dell'Ufficio di gabinetto del Ministro per le politiche giovanili e lo sport, ha provveduto alla redazione dello schema di decreto proposto. Presso l'Ufficio di Gabinetto del Ministro è stato attivato un tavolo di confronto con i principali soggetti del mondo sportivo sui temi oggetto di delega. Inoltre, il Ministro per le politiche giovanili e lo sport ha attivato un tavolo di lavoro con i gruppi parlamentari di maggioranza.

ANALISI TECNICO-NORMATIVA

Provvedimento: Schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di sicurezza nelle discipline sportive invernali, in attuazione dell'articolo 9 della legge 8 agosto 2019, n. 86.

Amministrazione competente: Ministro per le politiche giovanili e lo sport.

PARTE I. ASPETTI TECNICO-NORMATIVI DI DIRITTO INTERNO

1) Obiettivi e necessità dell'intervento normativo. Coerenza con il programma di governo.

L'intervento normativo *de quo*, sulla scorta dei principi e dei criteri direttivi di cui all'articolo 9 della legge 8 agosto 2019 n. 86, innova la vigente disciplina giuridica applicabile in materia di sicurezza garantendo livelli di sicurezza più elevati attraverso la previsione di un regime sanzionatorio più stringente nonché il rafforzamento dell'attività di vigilanza e di controllo dei servizi di sicurezza e di ordine pubblico.

2) Analisi del quadro normativo nazionale.

Il quadro normativo nazionale di rango primario di riferimento si compone del seguente provvedimento legislativo:

- legge 24 dicembre 2003 n. 363 recante "Norme in materia di sicurezza nella pratica degli sport invernali da discesa e da fondo".

3) Incidenza delle norme proposte sulle leggi e regolamenti vigenti.

L'intervento normativo incide sulla legge 24 dicembre 2003, n. 363, recante "Norme in materia di sicurezza nella pratica degli sport invernali da discesa e da fondo".

4) Analisi della compatibilità dell'intervento con i principi costituzionali.

Non si rilevano profili di incompatibilità con i principi costituzionali.

5) Analisi delle compatibilità dell'intervento con le competenze e le funzioni delle regioni ordinarie e a statuto speciale nonché degli enti locali.

Non si rilevano profili di incompatibilità con le competenze e le funzioni delle regioni ordinarie e a statuto speciale nonché degli enti locali.

6) Verifica della compatibilità con i principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza sanciti dall'articolo 118, primo comma, della Costituzione.

Non si rilevano profili di incompatibilità con le competenze e le funzioni delle regioni ordinarie e a statuto speciale nonché degli enti locali, né di incompatibilità con i principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza sanciti dall'articolo 118, comma I, della Costituzione.

7) Verifica dell'assenza di rilegificazioni e della piena utilizzazione delle possibilità di delegificazione e degli strumenti di semplificazione normativa.

Il presente decreto non prevede rilegificazioni di norme delegificate e non ha per oggetto norme suscettibili di delegificazione.

Si delega a fonti secondarie soltanto la disciplina dei profili maggiormente tecnici e di dettaglio della materia.

8) Verifica dell'esistenza di progetti di legge vertenti su materia analoga all'esame del Parlamento e relativo stato dell'iter.

- L'A.C. n. 1252, assegnato alla VII Commissione Cultura in sede referente il 13 marzo 2019 recante "Modifiche all'articolo 8 della legge 24 dicembre 2003, n. 363, in materia di obbligo di utilizzo del casco protettivo nell'esercizio della pratica dello sci alpino e dello snowboard" (stato iter: non esaminato);

PARTE II. CONTESTO NORMATIVO COMUNITARIO E INTERNAZIONALE

1) Analisi della compatibilità dell'intervento con l'ordinamento comunitario.

Non si rilevano profili di incompatibilità con l'ordinamento comunitario.

2) Verifica dell'esistenza di procedure di infrazione da parte della Commissione Europea sul medesimo o analogo oggetto.

Non risultano avviate procedure di infrazione da parte della Commissione Europea sul medesimo o analogo oggetto delle norme introdotte dal decreto.

3) Analisi della compatibilità dell'intervento con gli obblighi internazionali.

Il provvedimento in esame non presenta profili di incompatibilità con gli obblighi internazionali.

4) Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte di Giustizia delle Comunità Europee sul medesimo o analogo oggetto.

Non risultano linee prevalenti della giurisprudenza ovvero giudizi pendenti innanzi alla Corte di Giustizia delle Comunità Europee sul medesimo o analogo oggetto delle norme introdotte dal decreto.

5) Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte Europea dei Diritti dell'uomo sul medesimo o analogo oggetto.

Non risultano linee prevalenti della giurisprudenza ovvero giudizi pendenti innanzi alla Corte Europea dei Diritti dell'uomo sul medesimo o analogo oggetto delle norme introdotte dal decreto.

6) Eventuali indicazioni sulle linee prevalenti della regolamentazione sul medesimo oggetto da parte di altri Stati membri dell'Unione Europea.

Non risultano eventuali indicazioni sulle linee prevalenti della regolamentazione sul medesimo o analogo oggetto delle norme introdotte dal decreto legge da parte di altri Stati membri dell'Unione Europea.

PARTE III. ELEMENTI DI QUALITA' SISTEMATICA E REDAZIONALE DEL TESTO

1) Individuazione delle nuove definizioni normative introdotte dal testo, della loro necessità, della coerenza con quelle già in uso.

Il provvedimento in esame introduce le seguenti definizioni:

- a) Aree sciabili attrezzate: le superfici innevate, anche artificialmente, aperte al pubblico e comprendenti piste, impianti di risalita e di innevamento, abitualmente riservate alla pratica degli sport sulla neve;
- b) Federazione sportiva nazionale: l'organizzazione sportiva nazionale, affiliata alla Federazione sportiva internazionale di appartenenza, posta al vertice di una disciplina sportiva o a un gruppo di discipline affini;
- c) Sci alpino: sport invernale praticato su percorsi, liberi o tracciati da paletti, lungo discese innevate con l'ausilio di sci;
- d) Sci di fondo: disciplina dello sci che si pratica su percorsi piani e su lunghe distanze;
- e) Slitta: discesa su pista attrezzata con una slitta carenata dotata di pattini;
- f) Slittino: sport praticato su una piccola slitta sulla quale si viaggia in posizione supina con i piedi in avanti e su piste ghiacciate;
- g) Snowboard: sport di scivolamento sulla neve, praticato utilizzando una tavola costruita a partire da un'anima di legno e provvista di lamine e soletta in materiale sintetico, simili a quelle dello sci;
- h) Telemark: tecnica sciistica connotata da una serie di movimenti e atteggiamenti, in particolare con la posizione inginocchiata, come posizione di stabilità e sicurezza.

L'introduzione delle definizioni di cui sopra contribuisce a perseguire fini di chiarezza, comprensibilità e coerenza giuridica delle regole, indici consustanziali di *better regulation*.

2) Verifica della correttezza dei riferimenti normativi contenuti nel progetto, con particolare riguardo alle successive modificazioni ed integrazioni subite dai medesimi.

I riferimenti normativi contenuti nel provvedimento in esame sono corretti.

3) Ricorso alla tecnica della novella legislativa per introdurre modificazioni ed integrazioni a disposizioni vigenti.

Non sono presenti norme che ricorrono alla tecnica della novella legislativa.

4) Individuazione di effetti abrogativi impliciti di disposizioni dell'atto normativo e loro traduzione in norme abrogative espresse nel testo normativo.

Sono abrogate le seguenti disposizioni:

A decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto è abrogata la legge 24 dicembre 2003, n. 363, ad eccezione dell'articolo 5, commi 1 e 2, dell'articolo 7, commi 5 e 6, e dell'articolo 23;

5) Individuazione di disposizioni dell'atto normativo aventi effetto retroattivo o di reviviscenza di norme precedentemente abrogate o di interpretazione autentica o derogatorie rispetto alla normativa vigente.

Il provvedimento in esame non contiene disposizioni aventi effetto retroattivo o di reviviscenza di norme precedentemente abrogate.

Non sono previste norme di interpretazione autentica.

6) Verifica della presenza di deleghe aperte sul medesimo oggetto, anche a carattere integrativo o correttivo.

Non sono presenti deleghe aperte sul medesimo o analogo oggetto delle norme introdotte dal decreto.

7) Indicazione degli eventuali atti successivi attuativi; verifica della congruenza dei termini previsti per la loro adozione.

Non sono previste norme che rinviano ad atti successivi attuativi.

8) Verifica della piena utilizzazione e dell'aggiornamento di dati e di riferimenti statistici attinenti alla materia oggetto del provvedimento, ovvero indicazione della necessità di commissionare all'Istituto nazionale di statistica apposite elaborazioni statistiche con correlata indicazione nella relazione economico-finanziaria della sostenibilità dei relativi costi.

Non sono state utilizzate statistiche a livello nazionale.